

# **CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche**

## **Regolamento Riconoscimento Crediti Formativi**

- 1) Lo studente può chiedere il riconoscimento di crediti formativi per il Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche presentando domanda al momento dell'immatricolazione o rinnovo iscrizione, o comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la Commissione preposta al riconoscimento crediti formata da 3 docenti afferenti allo stesso, delibera riguardo i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studi valutandoli in base all'ordinamento del corso di studi, ai programmi degli esami superati e secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento vale il giudizio espresso caso per caso dalla Commissione.
- 3) Lo studente che avrà totalizzato meno di 40 CFU riconosciuti sarà ammesso al 1° anno. Lo studente che avrà totalizzato da 40 a 79 CFU riconosciuti sarà ammesso al 2° anno. Lo studente che avrà totalizzato 80 o più CFU riconosciuti sarà ammesso al 3° anno.
- 4) Il trasferimento/passaggio è subordinato alla disponibilità di posti nella coorte a cui lo studente è ammesso.
- 5) Lo studente che non desidera presentare domanda ufficiale di riconoscimento crediti ma che volesse avere una prevalutazione della carriera pregressa da parte della Commissione, può presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite dal Manifesto degli Studi.
- 6) Alla domanda di riconoscimento e di prevalutazione, lo studente dovrà allegare autocertificazione che specifichi chiaramente il nome e la classe del corso di laurea nel quale sono stati svolti gli esami, la denominazione degli esami da riconoscere, il relativo settore scientifico-disciplinare (SSD), il numero dei CFU, la data di sostenimento dell'esame e il voto conseguito. Non verranno presi in considerazione esami dei quali non siano riportate queste informazioni.
- 7) Il Consiglio del Corso di Studi delibera entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8) Il riconoscimento di esami sostenuti presso corsi di studio esteri è compiuto dalla Commissione facendo riferimento agli standard ECTS, che prevedono un determinato rapporto tra ore di didattica frontale e credito formativo.
- 9) Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
- 10) Non saranno presi in considerazione esami svolti più di 10 anni prima dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento inviata al Rettore.
- 11) Potranno essere riconosciuti una seconda volta solo gli esami già convalidati da altri corsi di studi cessati a seguito di decadenza o rinuncia, qualora l'esame di origine sia stato effettivamente superato meno di 10 anni prima della presentazione della domanda di riconoscimento crediti al Rettore.

In questi casi è necessario presentare autocertificazione che riporti i dati dell'esame di origine, secondo quanto indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.

- 12) Esami di insegnamenti di base e caratterizzanti di ambito psicologico (settori scientifico-disciplinari da M-PSI/01 a M-PSI/08) possono essere riconosciuti solo se sostenuti in corsi di laurea di ambito psicologico.
- 13) Gli esami di SSD M-PSI svolti in corsi di laurea non di ambito psicologico e diversi dalle attività di base e caratterizzanti potranno essere eventualmente riconosciuti come esami a scelta, qualora la commissione li ritenga congruenti con il percorso formativo e qualora i relativi programmi non si sovrappongano a quelli degli esami obbligatori.
- 14) Le sole discipline che possono essere riconosciute a partire da crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario sono Lingua Inglese e Informatica. Tale riconoscimento avviene nel modo seguente: vengono riconosciuti 2 CFU di Lingua Inglese allo studente in possesso di un certificato di livello B1 e 4 CFU di Lingua Inglese allo studente in possesso di un certificato di livello B2 o superiore. Vengono riconosciuti 2 CFU di Informatica allo studente in possesso della patente informatica europea (ECDL).  
Le certificazioni di Lingua Inglese saranno riconosciute solo se conseguite presso enti accreditati dal Ministero.  
Non saranno riconosciuti CFU extrauniversitari di Lingua Inglese acquisiti da più di 3 anni rispetto alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
- 15) Gli esami che non hanno corrispondenti nel piano di studi del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche possono essere riconosciuti come esami a scelta, per un massimo di 12 CFU, qualora la commissione li ritenga congruenti con il percorso formativo.
- 16) Non saranno riconosciuti esami sostenuti in corsi di studio di livello superiore al primo, fatta eccezione per gli esami di Lingua inglese e Informatica.
- 17) Potranno essere riconosciuti esami afferenti a corsi singoli, purché sostenuti presso corsi di studio di ambito psicologico.
- 18) Gli OFA vengono convalidati se fra gli esami riconosciuti vi sono quelli corrispondenti. A tal fine è sufficiente il riconoscimento della metà dei CFU richiesti per l'esame.
- 19) Agli studenti ammessi ad anni successivi al primo vengono comunque convalidati tutti gli OFA.